

# **COMUNE DI QUATTORDIO**

**Provincia di Alessandria**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 11 DEL 22/02/2005**

**Modificato con delibera:**

- **C.C. 16/2011**
- **C.C. 30/2011**
- **C.C. 17/2014**
- **C.C. 49/2014**
- **C.C. 33/2015**

## **Capitolo I**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 1**

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi dalle 24 ore del decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistiche.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

#### **Art. 2**

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### **Art. 3**

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel quale caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art. 4**

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, tutti i medici di base devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 1 e 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

#### **Art. 5**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Art. 6**

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico dell'A.S.L. competente per territorio.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico dell'A.S.L. competente per territorio ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 15 – 16 – 17.

Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### **Art. 7**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Art. 8**

Sulla richiesta dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo.

#### **Art. 9**

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa

ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### **Art. 10**

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni di chirurgia, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

### **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Art. 11**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n° 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico – scientifici.

L'A.S.L. competente per territorio può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico di base quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato dall'A.S.L., i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

#### **Art. 12**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e

con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1964, n° 185.

### **Art. 13**

In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi:

- a) I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Direttore della S.O.C. Medicina Legale ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del DPR 285/90. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
- b) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato il riscontro diagnostico deve darne comunicazione al Sindaco ed al Direttore della S.O.C. Medicina Legale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.

## **Capitolo II**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art. 14**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di *elettrocardiografo*, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n° 644, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 15**

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 14.

#### **Art. 16**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio ASL competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **Art. 17**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio ASL competente adotta le misure cautelative necessarie.

## **Capitolo III**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 18**

Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- A. Morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- B. Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- C. Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 19**

L'obitorio assolve alle seguenti funzioni:

- A. Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- B. Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
- C. Deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

#### **Art. 20**

I depositi di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

#### **Art. 21**

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

**Capitolo IV**  
**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

**Art. 22**

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

**Art. 23**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

**Art. 24**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

**Art. 25**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 2,5

**Art. 26**

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento sarà collocata una targa di piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

**Art. 27**

In ossequio alla DGR n. 115-6947 del 05.08.2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie, di cui all'art. 82, 83 e 84 del DPR 285/90, saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero. Se sono

trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del DPR 285/90; se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. In caso di parere contrario, per morte di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione legata al decesso per malattia infettiva contagiosa non ricorre nel caso delle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 28**

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, da depositare in Comune per gli adempimenti conseguenti

#### **Art. 29**

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 30**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio o il dipendente del Comune addetto ai servizi cimiteriali sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto all'art. 410 del Codice Penale.

## **Capitolo V**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 31**

Il trasporto dei cadaveri al cimitero sarà effettuato a cura e con onere della famiglia tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Nel caso in cui nessuno provveda il Comune si farà carico del trasporto e della sepoltura del defunto in area o loculo a sua scelta con il successivo recupero, se possibile, dai familiari delle somme sostenute.

In caso di decesso avvenuto sul territorio comunale sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità nel rispetto della L.R. 3 agosto 2011 n. 15 art. 3 (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) , il Comune, in caso di irreperibilità anche temporanea della famiglia, è tenuto a provvedere al servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune stesso come deposito di osservazione o fino all'obitorio o fino al cimitero o comunque fino a qualsiasi locale indicato dalla Pubblica Autorità. E' fatto salvo il recupero dai familiari del defunto delle somme sostenute.”;

#### **Art. 32**

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del Comune .

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285 / 1990 come modificato dalla DGR 115-6947 del 05.08.2002\*

#### **Art. 33**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il Decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesto la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale Decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

---

\*N.B.:non più pareri e vidimazioni annuali su carri funebri, a meno che tali carri non svolgano attività fuori regione; non più pareri ASL su rimesse carri funebri

#### **Art. 34**

Qualora sia richiesto la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale Decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

I morti giacenti su suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che l'incaricato del Comune possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 35**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 36**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 37**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altri luoghi di culto e da questi al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Art. 38**

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli o da altro.

#### **Art. 39**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico Decreto del

Sindaco. Al rilascio del Decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 40**

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. solamente nel caso di trasporto della salma all'estero (DGR 25-8503 DEL 24.02.2003).

#### **Art. 41**

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero, nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

#### **Art. 42**

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

#### **Art. 43**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'incaricato del Comune il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 92 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

#### **Art. 44**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 45**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

#### **Art. 46**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **Capitolo VI**

### **RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

#### **Art. 47**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990n° 285.

## **Capitolo VII**

### **INUMAZIONI**

#### **Art. 48**

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 49**

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 50**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 51**

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### **Art. 52**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2,00 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 53**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 54**

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 51.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

### **Art. 55**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- Sono comuni le sepolture della durata di quindici anni (non rinnovabili) dal giorno del seppellimento. Le stesse possono essere assegnate gratuitamente quando il funzionario responsabile ravvisi situazioni di particolare bisogno e/o di comprovata indigenza;
- Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione. Tali concessioni avranno la durata di anni trenta. Rinnovabile per il medesimo periodo dietro versamento della tariffa indicata nella tabella allegata.
- Dal giorno del seppellimento gli aventi titolo possono apporre un cippo composto da lapide in marmo o granito chiaro, collocata su telaio in ferro zincato a caldo. Trascorso un anno dall'inumazione gli aventi titolo possono realizzare un copritomba in marmo o granito chiaro

#### **Art. 56**

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 57**

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previa autorizzazione del Comune con cui si approva il tipo di manufatto proposto che non dovrà superare le seguenti misure: m. 1 di altezza e m. 0,80 di larghezza.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di quindici anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione, anno, mese e giorno della morte delle persone defunte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

## **Capitolo VIII**

### **TUMULAZIONI (Sepolture private)**

#### **Art. 58**

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- A. Aree per tombe di famiglia o monumentali;
- B. Tombe o forni o loculi individuali;
- C. Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
- D. Le concessioni di aree per sepolture private rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 sono a tempo determinato. Le concessioni rilasciate anteriormente al D.P.R. 803/75 conservano la loro validità.

#### **Art. 59**

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 58 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

#### **Art. 60**

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate nella tabella allegata.

#### **Art. 61**

Le spese di manutenzione dei manufatti cimiteriali: tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

1. I concessionari dei loculi e degli ossari perenni sono tenuti alla compartecipazione delle spese di manutenzione delle strutture ospitanti i medesimi. La quantificazione avverrà sulla base dell'incidenza dei loculi e degli ossari perenni sul totale dei loculi o ossari ospitati nella relativa struttura.
2. Considerata l'unione strutturale esistente nell'area "C" (all. n. 1) tra le parti comunali e quelle date in concessione, le spese di manutenzione verranno ripartite proporzionalmente e per quote di proprietà tra il concessionario ed il Comune sulla base di apposita relazione di spesa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'intervento è a carico del concessionario ed il Comune partecipa per la quota di propria competenza. Gli interventi che insistono sulle sole parti comuni sono ad esclusivo carico dell'Ente.

## **Art. 62**

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- A. Ad una o più persone specificate;
- B. Ad una o più famiglie;
- C. Ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) ciascun intestatario può trasmettere il possesso della tomba agli ascendenti e discendenti legittimi.

Fra gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi, rispetto agli intestatari:

1. Parenti ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e rispettivi coniugi;
2. Parenti e affini entro il quarto grado compreso;
3. Coniugi e persone legate da vincoli affettivi, coabitanti in vita ed iscritte nella medesima famiglia anagrafica (ex art. 4 D.P.R. 30.05.1989, n° 223 “Regolamento anagrafico”).

I rapporti di parentela ed affinità sono quelli previsti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile (VEDI TABELLA B).

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario. Non potrà essere fatta concessione di aree o cappelle a soggetti o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private si intende esercitabile fino al completamento della capienza del sepolcro.

Nella tomba di famiglia potrà altresì essere concessa, in casi particolari e nel rispetto dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, la tumulazione di persone estranee, dietro versamento “una tantum” di una quota stabilita dalla Giunta Comunale.

Nelle more di costruzione di cappella propria ed in caso di carenza di loculi disponibili è altresì concessa la tumulazione provvisoria, fino a tre anni senza alcun versamento.

## **Art. 63**

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

#### Art. 64

Nei loculi e/o nicchie comunali, compatibilmente con la ricettività del manufatto medesimo oltre la salma, resti e/o ceneri, possono essere collocate ~~una~~ cassette ~~per~~ di resti mortali o urne cinerarie, previa richiesta al Comune e pagamento di una somma corrispondente al 50% della tariffa di concessione degli ossari, per ogni cassetta e/o urna, in vigore al momento, ferma restando la scadenza del contratto originario.

Il Comune si riserva di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta per i resti mortali o urna cineraria nel loculo ed in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. La concessione ha durata di anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data del contratto stesso.

A richiesta, il concessionario o beneficiario del loculo, potrà ottenere che lo stesso venga utilizzato per la tumulazione della salma di altro congiunto parente o affine entro il 4° grado ferma restando la durata della concessione originaria.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo in questione, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando, però, agli eredi, la facoltà di rinnovare la concessione per altri 30 anni, dietro pagamento del 50% della tassa di concessione vigente all'epoca del rinnovo; qualora poi, ricorrendone le condizioni di legge, decidessero di ridurre la salma in resti, e trasferire gli stessi in un ossario, il costo della cella ossarica sarà pari al 50% di quello della relativa tassa di concessione. Il corrispettivo per la concessione di loculi cimiteriali in presenza di oggettive difficoltà economiche, può essere versato in due o più soluzioni nel termine di 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi – ossarietti individuali.

E' ammessa la retrocessione al Comune di aree e loculi già regolarmente concessi.

Ai titolari od eredi dei titolari di aree non utilizzate retrocessi viene riconosciuto il rimborso della tassa di concessione a suo tempo pagata come segue:

- una quota pari ai 4/5 se la retrocessione avviene entro 1 anno
- una quota pari ai 3/5 se essa avviene oltre tale termine

Ai titolari od eredi dei titolari di loculi non utilizzati retrocessi viene riconosciuto il rimborso della tassa di concessione a suo tempo pagata come segue:

- una quota pari ai 4/5 se la retrocessione avviene entro 10 anni
- una quota pari ai 3/5 in ogni altro caso

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune.

La tariffa dei loculi usati e tornati nella disponibilità comunale è determinata in ragione “dei 4/5 delle tariffe dei loculi nuovi di pari ordine e grado in vigore alla data di concessione”.

Qualora il titolare del loculo non lo occupasse entro un anno dal decesso il relativo loculo ritornerà in libera disponibilità dell'Amministrazione comunale, senza indennizzi di sorta.

#### **Art. 65**

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno rispettare le tipologie esistenti. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

E' inoltre severamente vietato porre ai piedi dei loculi eventuali vasi e articoli funerari ingombranti che non consentano “l'accesso” ai loculi superiori.

#### **Art. 66**

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali con apposito atto.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, previo rilascio del permesso di costruire da parte dell'ufficio tecnico comunale. I singoli progetti dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia edilizia e sanitaria. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, deve essere presentata al Comune la comunicazione di ultimazione lavori e il certificato di collaudo.

La concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali comporta per il concessionario l'obbligo della presentazione del permesso di costruire entro due anni dalla firma del contratto, a pena di decadenza ad ogni effetto del diritto di concessione; il manufatto dovrà essere completato entro il termine di anni tre dall'inizio della costruzione.

E' fatto assoluto divieto di concessione alla medesima persona più di due aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

#### **Art. 67**

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in

proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti ed il costo a perizia delle opere murarie costruite eventualmente maggiorate in aumento in caso di cessione per asta pubblica.

#### **Art. 67 bis Cessazione della concessione di sepoltura**

1. Le concessioni di sepoltura in siti in terra e loculi si estinguono:

- 1.a per rinuncia
- 1.b per decadenza
- 1.c per scadenza del termine.

#### **Art. 67 ter Rinuncia**

- 1. La rinuncia alla concessione di sepoltura può avvenire soltanto a favore del Comune e mai a favore di terzi.
- 2. La rinuncia può avvenire per trasferimento del cadavere, dei resti ossei, delle ceneri inumati/tumulati in altra sepoltura ovvero per volontà del concessionario o dei suoi aventi titolo.
- 3. A seguito di rinuncia, la sepoltura torna nella piena disponibilità del Comune.
- 4. Unicamente nell'ipotesi in cui la rinuncia avvenga quando la sepoltura oggetto della concessione non sia ancora disponibile spetta al rinunciante il rimborso dell'intera somma versata, esclusi tasse, diritti ed interessi.

#### **Art. 67 quater Decadenza**

- 1. Le concessioni di sepoltura perpetue continuano ad essere assoggettate al regime temporale originario e non possono essere oggetto di provvedimenti modificativi della loro durata a meno di:
  - 1.a richiesta di modifica da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo;
  - 1.b richiesta di rinuncia da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo;
  - 1.c dichiarazione di decadenza secondo quanto stabilito dal presente articolo.
- 2. Per le concessioni di sepoltura perpetue la decadenza può essere dichiarata quando si accerti:
  - 2.a che la concessione sia stata oggetto di lucro o speculazione;
  - 2.b che il diritto d'uso sia stato dato in sub-concessione a terzi;
  - 2.c una grave inadempienza degli obblighi previsti nel contratto di concessione;
  - 2.d che il beneficiario, a seguito di decesso, sia stato cremato, inumato, tumulato altrove, senza però che il concessionario o i suoi aventi titolo, quando diversi dalla persona del beneficiario, e che dispongono della sepoltura, abbiano comunicato all'Ufficio competente la rinuncia alla concessione entro un anno dal decesso del beneficiario;

2.e l'abbandono in stato indecoroso della sepoltura o la mancata esecuzione da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo nei termini assegnati delle opere di manutenzione richieste dal Comune, necessarie per mantenerla in buone condizioni.

2.2 Inoltre qualora il beneficiario della concessione di sepoltura perpetua venga estumulato, venendo meno il fondamento della perpetuità, il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune e tutte le spese relative alle operazioni cimiteriali (estumulazione, riduzione in resti, inumazione ed esumazione ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'interessato.

3. Il Responsabile competente, sulla base di quanto accertato e/o segnalato ingiunge con proprio provvedimento il termine non inferiore a 6 mesi entro il quale il concessionario o i suoi aventi titolo dovranno manifestare per iscritto il loro interesse a mantenere la concessione e provvedere, facendosi carico di tutti gli oneri, alla ristrutturazione e manutenzione della sepoltura.
4. Il provvedimento di cui al precedente comma 3, viene trasmesso al concessionario o ai suoi aventi titolo, se conosciuti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Fax o PEC. Trascorso senza esito il termine assegnato, ove permanga il disinteresse, il Responsabile competente dichiara la decadenza della concessione con specifico provvedimento conclusivo.
5. Qualora il concessionario o i suoi aventi titolo siano irreperibili o non individuabili, si procederà alle suddette comunicazioni tramite specifico manifesto riportante il contenuto dell'ingiunzione e lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e affisso presso il Cimitero. Trascorso senza esito il termine non inferiore a 6 mesi il Responsabile competente dichiara la decadenza della concessione con specifico provvedimento conclusivo.
6. Pronunciata la decadenza della concessione perpetua, si procederà in alternativa a:
  - 6.a la traslazione dei resti ossei in appositi manufatti cimiteriali;
  - 6.b la traslazione dei resti mortali in campo comune in fossa identificata, per consentire la completa mineralizzazione e la successiva traslazione dei derivanti resti ossei in appositi manufatti cimiteriali;
  - 6.c la traslazione delle ceneri in appositi manufatti cimiteriali.
7. La sepoltura, la cui concessione è dichiarata decaduta, torna nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario od i suoi aventi titolo possano vantare alcun diritto.

### **Art. 68**

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

### **Art. 69**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma in modo che consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella; trascorso un ulteriore periodo di anni 3 la cappella si intende in stato di abbandono. *In* mancanza di tale domanda il Comune si farà carico di effettuare le opportune indagini e nel caso le medesime non producano risultato si costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare atto da parte dell'organo competente e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi sono tenuti ad individuare con atto scritto uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

#### **Art. 70**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 71**

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

## **Capitolo IX**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 72**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le esumazioni e le estumulazioni potranno essere disposte ed effettuate di norma da ottobre ad aprile compresi.

#### **Art. 73**

Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo (15 o 30 anni), a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Tale provvedimento è portato a conoscenza degli interessati mediante specifici avvisi affissi agli ingressi dei cimiteri comunali e nei campi interessati.

Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari, quando è possibile individuarli, e il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.

#### **Art. 74**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale casi i resti devono essere rinchiuse in una cassetta di zinco a mente dell'art. 47.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati da incaricato del Comune. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà dichiaratamente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo il D.Lgs del 5 febbraio 1997 n° 22 e così come modificato dal D.Lgs del 8 novembre 1997 n° 389 e secondo quanto disposto dal Decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità n. 219 del 26.06.2000.

### **Art. 75**

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo nei seguenti casi:

- Per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- Qualora vi sia richiesta dei familiari (coniuge o parente più prossimo ai sensi dell'art.74 ss del Codice Civile) per procedere alla cremazione dei resti mortali (Circolare Ministero Sanità 31.07.1998, nr.10)

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

Le salme estumulate, non mineralizzate, comprese quelle delle sepolture private a concessione perpetua, sono inumate in campo comune per un periodo minimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 86, c. 2, L. 285/90.

E' consentita, su richiesta dei familiari, la cremazione oppure una ulteriore tumulazione, ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro, previa proroga/rinnovo della concessione se scaduta.

### **Art. 76**

Le esumazioni e le estumulazioni sono a titolo oneroso.

L'eventuale gratuità sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ente.

### **Art. 77**

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del Comune.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto ai servizi cimiteriali sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene valgono le limitazioni previste dall'art. 27 del presente Regolamento.

### **Art. 78**

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato 3 %. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

---

\*N.B.: le estumulazioni vengono eseguite alla presenza dell'incaricato del Comune

**Capitolo X**  
**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

**Art. 79**

La cremazione avverrà secondo le norme previste dalla Legge N. 130 del 30 marzo 2001 e dalla Legge Regionale N. 33 del 9 dicembre 2003 salvo s.m.i.

**Art. 80**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

**Art. 81**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che rilascia previa presentazione di:

- A)** Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
- B)** Distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

**Art. 82**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

## **Capitolo XI**

### **ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

#### **Art. 83**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

#### **Art. 84**

Il cimitero comprende:

- A. Un'area destinata ai campi di inumazione;
- B. Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività ( con spazi e loculi di varia natura);
- C. Una camera mortuaria con annessa sala per autopsie;
- D. I servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- E. Un ossario;
- F. Un cinerario (ex art. 80 DPR 10.09.90 n. 285)

Inoltre è suddiviso in 3 settori A – B – C come evidenziato nell'allegata planimetria.

#### **Art. 85**

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale incaricato dal Comune essendo il Cimitero sprovvisto di custode ed è comunque garantito da dispositivi automatici.

#### **Art. 86**

L'incaricato al servizio del Comune:

- A. Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
- B. Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- C. E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### **Art. 87**

L'incaricato al servizio del Comune:

- A. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
- B. Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- C. Tiene i registri e sorveglia gli edifici pubblici e privati;
- D. Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murarie, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- E. Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- F. Provvede ad eseguire o far eseguire da ditte specializzate i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento di lembi, lo spianamento e il diserbo dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei canali di raccolta delle acque, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, la pulizia e lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- G. Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- H. Si accerta che all'occorrenza sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- I. Deve essere sottoposto nel quadro delle sue mansioni a tutte le misure di tutela preventive contenute nelle disposizioni legislative a tutela dei lavoratori.

#### **Art. 88**

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- A) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- B) I cadaveri delle persone morte fuori del comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- C) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una cappella privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- D) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- E) I resti mortali delle persone sopra elencate;

F) Coniugi ed i parenti in linea retta di 1° grado di persone già sepolte nel cimitero del Comune;

G) Parenti ed affini entro il 4° grado di persone residenti alla nascita e vissute a Quattordio.

Le persone che intendono essere tumulate nel Cimitero di Quattordio ma non rientrano nei casi sopra elencati dovranno corrispondere un supplemento del 30% sulle tariffe di concessione dei loculi.

## **Capitolo XII**

### **NORME DI SERVIZIO**

#### **Art. 89**

L'addetto al servizio provvede alle tumulazione, estumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri ad esclusione di quelli all'interno delle edicole cimiteriali private.

Lo stesso provvede allo scavo delle fosse (anche mediante uso di macchine e con l'eventuale collaborazione di ditte specializzate), a ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, a trasportarli al luogo di tumulazione, a calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, a riempire le fosse, a visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, a esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, a prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

#### **Art. 90**

L'Addetto al servizio cimiteriale dipenderà amministrativamente:

- A. Dall'Ufficio Tecnico per tutto quando riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.
- B. Dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

#### **Art. 91**

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dall'incaricato del Comune alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 92**

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### **Art. 93**

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 94**

E' stretto dovere dell'addetto al servizio di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture private comuni, si ricomincerà il lavoro scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 73.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti secondo il D.Lgs del 5 febbraio 1997 n° 22 e così come modificato dal D.Lgs del 8 novembre 1997 n° 389 e secondo quanto disposto dal Decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità n. 219 del 26.06.2000.

### **Art. 95**

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

E' permesso il deposito, sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

### **Art. 96**

Su ogni feretro dovrà essere fissata una targhetta metallica riportante nome cognome data di nascita e di morte del defunto.

## **Capitolo XIII**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 97**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 98**

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. Sarà pure proibito l'ingresso ai minori se non accompagnati da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### **Art. 99**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tombe e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Comune raccolte e depositate nell'ossario.

#### **Art. 100**

Sulle sepolture particolari è permessa la coltivazione di semplici arbusti sempre verdi.

I fiori secchi, carta delle confezioni, ceri esauriti ed altro materiale di rifiuto dovranno essere collocati negli appositi cassonetti disposti nelle aree del Cimitero con separazione degli stessi secondo gli appositi contenitori.

#### **Art. 101**

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.; se i medesimi per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti. Potranno essere usati per costruzioni del cimitero qualora, dietro avviso del Comune, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **Art. 102**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 103**

Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **Art. 104**

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Art. 105**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 106**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

#### **Art. 107**

Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963 n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

## **Capitolo XIV**

### **CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 108**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

## **Capitolo XV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 109**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

#### **Art. 110**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Addì, \_\_\_\_\_




TABELLA TARIFFE							
		1^ fila	2^ fila	3^ fila	4^ fila	5^ fila	6^ fila
QUATTORDIO	SETTORE C	1.800	2.600	2.600	2.000	1.500	700

QUATTORDIO	INUMAZIONE- Sepolture private - concessione trentennale	500
	INUMAZIONE-Rinnovo trentennale	500

PARTE VECCHIA	Settore A e B-attuali	950	1650	1650	820	650	480
	20%	190	330	330	164	120	96
	nuove tariffe	1140	1980	1980	984	770	576

Loculi scomodi sconto 10%	Area F	loculi N. 105-117-129-141-153
	Area I	loculi N. 179-187-195-203-211-219